



Approvazione di atti normativi cantonali, informazioni sui trattati intercantonali o con l'estero
Spiegazioni relative alle disposizioni esecutive nell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

1. Introduzione

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) prescrive un'approvazione degli atti normativi cantonali laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda (art. 186 cpv. 2 Cost.). Contrariamente al precedente diritto costituzionale, quello attuale obbliga i Cantoni soltanto a informare la Confederazione dei loro trattati intercantonali o con l'estero (art. 48 cpv. 3 e 56 cpv. 2 Cost.).

Questa modifica ha imposto un adeguamento della legislazione corrispondente. In base ai risultati di una procedura di consultazione effettuata all'inizio del 2004, il Consiglio federale ha sottoposto un adeguamento della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) con messaggio del 3 dicembre 2004 (FF 2004 6299). Il disegno del Consiglio federale ha riscontrato un'approvazione unanime in seno alle Camere federali. Il Parlamento non ha apportato modifiche sostanziali al disegno e il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la modifica della LOGA nelle votazioni finali del 7 ottobre 2005 senza voti contrari (testo sottoposto a referendum: FF 2005 5301).

Il 5 aprile 2006, in seguito alla scadenza del termine inutilizzato del referendum, il Consiglio federale ha approvato la disposizione esecutiva sulla modifica della LOGA del 7 ottobre 2005 nell'ambito di una modifica dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

Il 1° giugno 2006 è entrata in vigore la modifica della LOGA (RU 2006 1265) e la modifica dell'OLOGA (RU 2006 1269), abrogando contemporaneamente l'ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti normativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 370).

Le presenti spiegazioni relative alle disposizioni esecutive dell'OLOGA servono da istruzioni pratiche e prendono in considerazione anche le nuove disposizioni legali (art. 61b e 62 LOGA).

2. Approvazione di atti normativi cantonali

2.1 In generale

La procedura di approvazione per gli atti normativi cantonali ha dato buoni risultati e di conseguenza non è stata modificata. L'articolo 61b LOGA sull'approvazione di atti normativi cantonali è stata soltanto riformulata e ristrutturata per adeguarla alle forme degli atti normativi previsti dalla Costituzione vigente.

Le disposizioni esecutive state riprese praticamente senza modifiche dall'ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti normativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 370) e trasposte nell'OLOGA.

2.2 Testo di legge sull'approvazione di atti normativi cantonali

Le disposizioni legislative della LOGA sull'approvazione di atti normativi cantonali (RU 2006 1265; RS 172.010) hanno il tenore seguente:

Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali

Art. 61b

¹ Se una legge lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione di validità.

² Nei casi non controversi l'approvazione è data dai dipartimenti.

³ Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

2.3 Commento agli art. 27k segg. OLOGA (RU 2006 1269; RS 172.010.1)

Capitolo 3a: Approvazione di atti legislativi dei Cantoni

Art. 27k Presentazione
(art. 61b cpv. 1 LOGA)

¹ Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all'approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l'inoltro.

² Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

³ I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Capoverso 1

Campo di applicazione. Il capitolo 3a dell'OLOGA disciplina la procedura di approvazione delle leggi e delle ordinanze dei Cantoni, ma non la procedura di approvazione delle Costituzioni dei Cantoni. Allo stesso modo non disciplina gli obblighi di comunicazione da parte dei Cantoni sanciti nel diritto federale, i quali prevedono che i Cantoni sono tenuti a comunicare alla Confederazione i loro atti esecutivi cantonali. Gli atti legislativi soggetti all'obbligo di comunicazione sono inoltrati di regola direttamente al Dipartimento competente. La procedura non deve essere disciplinata più in dettaglio, poiché è conclusa con la comunicazione degli atti.

Necessità d'approvazione. La necessità d'approvazione degli atti legislativi cantonali è retta dalla legislazione speciale. Gli oggetti sottoposti ad approvazione necessitano di una base legale esplicita, dato che soltanto un riferimento all'ordinanza non è sufficiente.

Effetto dell'approvazione. La validità delle leggi e delle ordinanze presuppone l'approvazione della Confederazione, senza la quale gli atti legislativi cantonali non possono né giustificare diritti né imporre obblighi e quindi nemmeno entrare in vigore. L'effetto costitutivo garantisce che gli atti legislativi siano effettivamente sottoposti ad approvazione. Inoltre, permette di evitare fin dall'inizio che venga applicato un diritto cantonale in contrasto con il diritto federale. In casi eccezionali si può concedere un'approvazione con effetto retroattivo, a patto che le condizioni generali create dalla giurisprudenza siano soddisfatte.

Ufficio di inoltro. L'ufficio di inoltro è la Cancelleria federale. Se i Cantoni non adempiono l'obbligo di inoltro, la Cancelleria federale può esigerlo. Tuttavia, il secondo periodo del capoverso 1 non impedisce al Dipartimento di avviare spontaneamente una procedura. Se, ad esempio, il Dipartimento competente è in possesso di un atto normativo cantonale non ancora approvato (p. es. pubblicato su Internet), può avviare direttamente una procedura di approvazione senza dover richiedere l'inoltro dell'atto in questione presso la Cancelleria.

Capoverso 2

Momento dell'inoltro. Gli atti legislativi devono essere inoltrati quando l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la scadenza del termine di referendum o la votazione popolare. L'unica eccezione riguarda il settore dei diritti politici. Secondo l'art. 28 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.11), gli atti normativi soggetti all'obbligo di approvazione e sottoposti a referendum possono essere inoltrati alla Cancelleria federale soltanto dopo la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

Gli atti normativi non sottoposti a referendum nel settore dei diritti politici possono invece essere inoltrati dopo la loro adozione da parte delle autorità cantonali competenti, proprio come tutti gli altri atti normativi cantonali.

Capoverso 3

Esame preliminare. L'esame preliminare consente di garantire preventivamente la compatibilità con il diritto federale. È facoltativo. L'inoltro degli atti avviene sempre presso la Cancelleria federale che li trasmette in seguito al Dipartimento competente per l'approvazione definitiva. L'esame preliminare non è retto da ulteriori norme, ma sarebbe opportuno applicare lo stesso termine di due mesi della procedura di approvazione. L'esito dell'esame preliminare è comunicato all'ufficio cantonale dall'Ufficio federale o dal Dipartimento che ha proceduto all'esame e non è giuridicamente vincolante per una procedura di approvazione posteriore. Il dipartimento incaricato di rilasciare l'approvazione non dovrebbe tuttavia derogare dall'esito dell'esame preliminare senza motivi particolari.

Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette l'atto legislativo inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Capoverso 1

Conferma di ricevimento e trasmissione dell'atto. La Cancelleria federale conferma al Cantone in questione di aver ricevuto l'atto e lo trasmette al dipartimento competente, sempre che non sia competente essa stessa per l'approvazione. I termini per la procedura di approvazione decorrono dalla data di inoltro.

Capoverso 2

Disposizione sulla competenza. La Cancelleria federale determina la competenza, se un atto non rientra nella competenza esclusiva di un dipartimento. Ne informa i dipartimenti interessati. Del rimanente, per la collaborazione tra i dipartimenti si applicano le norme sulla procedura di consultazione degli uffici (art. 4 OLOGA).

Art. 27m **Approvazione in casi non controversi**
(art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall'inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria.

Approvazione in casi non controversi. Il dipartimento dà l'approvazione in casi non controversi, ovvero nei casi in cui l'approvazione può essere rilasciata senza riserva. Il dipartimento può delegare la preparazione a un ufficio federale, ma rimane competente per l'approvazione. Il dipartimento deve decidere sull'approvazione entro due mesi dall'inoltro, che costituisce quindi un termine ordinario. Se il termine non è stato rispettato, non vuol dire che l'approvazione sia data automaticamente.

D'altro canto, il rilascio dell'approvazione non significa che la Confederazione metta in vigore il diritto cantonale di propria iniziativa, ma spetta al Cantone determinare l'entrata in vigore del proprio diritto.

Art. 27n **Approvazione in casi controversi**
(art. 61b cpv. 3 LOGA)

¹ Se giunge alla conclusione che l'atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall'inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

² Se la risposta del Cantone lo persuade che l'atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

³ In caso contrario il dipartimento sottopone l'oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l'atto con riserva o di rifiutare l'approvazione.

Capoverso 1

Decisione provvisoria. Se giunge alla conclusione che l'atto non è compatibile con il diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro un termine di due mesi dall'inoltro dell'atto legislativo cantonale. Nella motivazione vanno sottolineate in particolare le disposizioni cantonali che sembrano incompatibili e se l'approvazione deve essere respinta o data con riserva.

Termine per la presa di posizione. Il dipartimento fissa al Cantone un termine per prendere posizione. Questo termine non è disciplinato dall'ordinanza, ma dovrebbe essere di 1-2 mesi a seconda della portata del caso.

Capoverso 2

Approvazione in base alla presa di posizione. Dopo che il dipartimento ha ricevuto la presa di posizione del Cantone o dopo la scadenza del termine di due mesi, se il Cantone interessato non ha inviato la sua presa di posizione, decorre nuovamente un termine di due mesi. Il dipartimento dà la sua approvazione al più tardi dopo la sua scadenza, se in base alla presa di posizione del Cantone è possibile eliminare l'incompatibilità con il diritto federale. In certe circostanze si può evitare una riserva, quando il Cantone fornisce esplicitamente una spiegazione e garantisce un'applicazione compatibile con il diritto federale di una disposizione controversa e il dipartimento ne prende atto nella sua decisione di approvazione.

Capoverso 3

Decisione da parte del Consiglio federale. Se constata l'incompatibilità con il diritto federale, il dipartimento sottopone al Consiglio federale una proposta di rifiuto o di approvazione con riserva. Il Consiglio federale può accogliere la proposta del dipartimento o dare l'approvazione, se l'emanazione a suo parere non è incompatibile con il diritto federale. La procedura dinanzi al Consiglio federale non soggiace a termini.

3. Trattati dei Cantoni

3.1 In generale

La revisione totale della Costituzione dell'8 aprile 1999 ha sostituito l'obbligo di approvazione per trattati dei Cantoni con un obbligo di informazione. Questo cambiamento ha reso necessario un adeguamento delle pertinenti disposizioni nella LOGA e nell'OLOGA. Allo stesso tempo le lacune nella procedura sono state colmate e pertanto, oltre alla LOGA, anche la legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (LParl; RS 171.1) è stata completata. La nuova normativa dei trattati dei Cantoni comprende in particolare i seguenti settori:

Obbligo di informazione:

- obbligo dei Cantoni di comunicare alla Confederazione i trattati intercantonali o i trattati dei Cantoni con l'estero
- esenzione dall'obbligo di informare per quanto riguarda due categorie di trattati di portata limitata elencati esaustivamente.

Procedura:

- informazione ai Cantoni terzi sui trattati
- elementi principali della procedura in casi non controversi; elementi principali della procedura in casi controversi.

Abolito l'obbligo di approvazione, i trattati dei Cantoni vengono separati dalla disposizione sull'approvazione per atti normativi cantonali e disciplinati insieme ai trattati conclusi dai Cantoni con l'estero

3.2 Testo di legge

Le disposizioni legali sull'approvazione nella LOGA (RS 2006 1265; RS 172.010) hanno il tenore seguente:

Capitolo 3:

Informazione sui trattati intercantonali e sui trattati dei Cantoni con l'estero

Art. 61c Obbligo di informare

¹ I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l'estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l'estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.

² Sono eccettuati i trattati che:

- a. servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
- b. sono soprattutto diretti all'autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 62 Procedura

¹ La Confederazione pubblica nel Foglio federale raggugli sui trattati portati a sua conoscenza.

² Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell'esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.

³ In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definitiva di comune accordo con i Cantoni contraenti.

⁴ Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

Le disposizioni della legge sul Parlamento (LParl; RU 2006 1265; RS 171.1) hanno il seguente tenore:

Art. 74 cpv. 3

³ L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione o consuntivi, nonché in caso di reclamo contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero e in caso di conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

Capitolo 8

Procedura in caso di reclamo contro trattati internazionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero

Art. 129a

¹ Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l'estero, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

² Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

3.3. Commento agli art. 27o segg. OLOGA (RU 2006 1269; RS 172.010.1)

Capitolo 3b.: Trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero

Art. 27o Informazione nei confronti della Confederazione
(art. 61c cpv. 1 LOGA)

¹ I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero.

² L'informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

- a. nel caso dei trattati intercantionali, dopo l'adozione del progetto da parte dell'organo intercantonale incaricato di elaborarli o dopo l'accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
- b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l'estero, prima della loro conclusione.

³ All'informazione è allegato il testo del trattato.

Capoversi 1 e 3:

Portata dell'obbligo di informare. I Cantoni contraenti devono comunicare alla Confederazione i trattati con altri Cantoni o con l'estero e inoltrarli alla Cancelleria federale. L'obbligo di informare non sussiste soltanto al momento della conclusione dei trattati, ma anche nella loro modifica o disdetta (GAAC 50.60 (1986); FF 1994 II 553). L'obbligo di informare non è invece valido senza eccezioni. L'art. 61c cpv. 2 LOGA esclude due categorie di trattati di portata limitata. Da un lato, i trattati utili all'applicazione di trattati, sui quali la Confederazione è già informata (lett. a) e, dall'altro, i trattati che si rivolgono soprattutto alle autorità o disciplinano questioni amministrative e tecniche (lett. b). Le due categorie contrattuali escluse dall'obbligo di informare tengono quindi conto di quelle dell'art. 7a cpv. 2 lett. b e d LOGA, che disciplina la competenza contrattuale del Consiglio federale per i trattati di diritto internazionale pubblico.

Effetto dell'informazione. Con l'informazione dei Cantoni alla Confederazione è avviata la procedura di esame di cui all'art. 62 LOGA, ma non costituisce una condizione per la validità di un trattato intercantonale o con l'estero. La realizzazione e l'entrata in vigore dei trattati dipendono solo dal diritto cantonale e intercantonale. Tuttavia, nell'interesse della certezza del diritto e ai sensi del principio della fedeltà alla Confederazione sancito nell'articolo 44 Cost., i Cantoni devono aspettare di eseguire i trattati intercantionali o di concludere i trattati con l'estero fino a quando non sia accertato che non sono formulate obiezioni e non sono sollevati reclami (FF 2004 6312 seg.).

Servizio di coordinamento. Per evitare che tutti i Cantoni non contraenti informino singolarmente la Confederazione sui trattati e per semplificare e ottimizzare la procedura, i Cantoni contraenti possono anche designare un servizio di coordinamento competente per i contatti con la Confederazione. Questo servizio può essere un Cantone, una conferenza dei direttori dei dipartimenti o anche un organo istituito da concordato. Se il servizio non viene designato, ogni singolo Cantone contraente rimane obbligato a comunicare la conclusione del trattato.

Capoverso 2

Momento dell'inoltro. Se si tratta di trattati intercantonali, i trattati devono essere comunicati alla Cancelleria federale dopo la loro adozione dall'organo intercantonale incaricato dalla comunicazione (ad esempio, la conferenza dei direttori dei dipartimenti interessati) all'attenzione dei Cantoni o dopo l'accettazione da parte di almeno un Cantone.

Per quanto riguarda i trattati con l'estero, i Cantoni devono informare la Confederazione prima di concluderli inoltrando tempestivamente il progetto del trattato alla Cancelleria federale.

Art. 27p Esame preliminare di trattati intercantionali

I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantionali per l'esame preliminare.

Esame preliminare. Allo stesso modo degli atti normativi cantonali, anche per i trattati intercantionali è previsto un esame preliminare. I trattati vengono inoltrati alla Cancelleria federale che li trasmette in seguito al dipartimento competente per l'esame ordinario. L'esame preliminare serve inoltre a chiarire le riserve della Confederazione prima della conclusione dei trattati e l'eventuale approvazione da parte dei parlamenti cantonali. Il risultato di questo esame non è vincolante per l'esame posteriore.

Art. 27q **Informazione nei confronti di Cantoni terzi**
(art. 62 cpv. 1 LOGA)

¹ Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all'accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

² Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

³ Ai trattati dei Cantoni con l'estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Capoversi 1 e 2:

Publicazione nel Foglio federale. Affinché possano ugualmente far valere il loro diritto al reclamo di cui all'art. 172 cpv. 3 Cost., i Cantoni non contraenti devono essere a conoscenza del trattato. L'art. 62 cpv. 1 LOGA prevede pertanto di far pubblicare i trattati inoltrati dei Cantoni da parte della Cancelleria federale nel Foglio federale, come contemplato anche nell'art. 27q capoverso 1. In questa pubblicazione sono menzionati i Cantoni contraenti, il titolo del trattato e il servizio presso cui procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

A partire dal giorno della pubblicazione nel Foglio federale decorrono il termine di due mesi per sollevare un'obiezione ai Cantoni contraenti di cui all'art. 62 cpv. 2 LOGA e art. 72s OLOGA e il termine di sei mesi per sollevare un reclamo all'Assemblea federale di cui all'art. 62 cpv. 4 LOGA e art. 27 OLOGA.

Capoverso 3

Trattati di cui all'art. 56 cpv. 3 Cost. Secondo l'art. 56 cpv. 3 Cost. i trattati dei Cantoni con governi esteri sono conclusi per il tramite della Confederazione. Questi trattati si differenziano dai trattati di cui all'art. 56 cpv. 2 Cost. dal fatto che non vengono conclusi con autorità estere subordinate e pertanto necessitano della mediazione della Confederazione. Del resto, si tratta di trattati dei Cantoni. I Cantoni restanti devono essere informati, affinché possano ugualmente far valere i loro diritti di cui all'art. 172 cpv. 3 Cost. Il capoverso 3 prevede quindi che il Foglio federale metta a conoscenza anche di ogni trattato dei Cantoni con l'estero concluso per il tramite della Confederazione conformemente all'art. 56 cpv. 3 Cost.

Art. 27r Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Capoverso 1

Trasmissione al dipartimento competente. La Cancelleria federale conferma al Cantone contraente o al servizio di coordinamento che ha inoltrato il trattato in questione il ricevimento del trattato e lo inoltra senza indugio al dipartimento competente, sempre che non sia competente essa stessa per l'esame. Per i trattati dei Cantoni con l'estero la responsabilità spetta sostanzialmente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Direzione del diritto internazionale pubblico (cfr. FF 1999 6784, segnatamente 6806).

Capoverso 2

Disposizione sulla competenza. Se la competenza spetta a più dipartimenti o non è chiara, la Cancelleria federale designa il dipartimento e ne informa contemporaneamente gli altri dipartimenti interessati. Questi devono essere inclusi nell'esame del trattato dal dipartimento competente.

Art. 27t Reclamo all'Assemblea federale
(art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l'opposizione al diritto e agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

Richiesta al Consiglio federale. Se gli sforzi per eliminare le divergenze falliscono, il dipartimento competente chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

Reclamo da parte del Consiglio federale. Il Consiglio federale deve decidere sull'eventuale reclamo contro un trattato prima della scadenza dei sei mesi di cui all'art. 62 cpv. 4 LOGA dalla pubblicazione nel Foglio federale e trasmetterlo all'Assemblea federale. Il dipartimento competente deve pianificare i lavori tenendo conto di questi termini.

Reclamo da parte di un Cantone terzo. Per il reclamo di un Cantone la legge non prevede particolari formalità. L'elaborazione del progetto di decreto federale spetta alla commissione parlamentare incaricata dell'esame preliminare (art. 129a LParl).

Procedura davanti all'Assemblea federale. L'Assemblea federale è competente per il trattamento del reclamo (art. 172 cpv. 3 Cost.). L'entrata in materia è obbligatoria (art. 74 cpv. 3 LParl). L'Assemblea federale decide sull'approvazione di un trattato intercantonale o di un trattato dei Cantoni con l'estero nella forma di un decreto federale (art. 129a LParl) nel quale determina l'approvazione, il rifiuto di questa o l'approvazione del trattato con riserva. Un decreto di approvazione dell'Assemblea federale ha solo un effetto dichiarativo. Constata che secondo l'Assemblea federale il trattato non è contrario né al diritto né agli interessi della Confederazione. Resta comunque possibile una constatazione posteriore di incompatibilità con il diritto federale in un procedimento giudiziario (FF 2004 6313). Invece, rifiutando l'approvazione l'Assemblea federale constata che non sono soddisfatte le condizioni poste dal diritto costituzionale. Il trattato in questione deve dunque essere abrogato o adeguato (trattati intercantonali) o non può essere concluso (trattati di Cantoni con l'estero). Se il trattato del Cantone con l'estero è già stato concluso, il Cantone interessato lo deve denunciare (FF 2004 6313 seg.).